

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Piano di razionalizzazione delle società

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*. Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non

concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Ceretto Lomellina partecipa al capitale delle seguenti società:

1. C.L.I.R. S.p.A. con una quota del 0,26%;

2. GAL Lomellina s.r.l. con una quota del 1,22%.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. CLIR S.p.A.

La società gestisce per il comune il servizio di RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. E A. E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Durata 31-12-2050

Fanno parte di tale società i comuni di :

ALAGNA con una quota di 0,51%

ALBONESE con una quota 0,58%

BREME con una quota 1,17%

CANDIA con una quota 1,86%

CASTELLO con una quota D'AGOGNA 1,04%

CASTELNOVETTO con una quota 0,68%

CERETTO con una quota 0,26%

CERGNAGO con una quota 0,78%

CILAVEGNA con una quota 3,59%

CONFIENZA con una quota 1,10%

COZZO con una quota 0,55%

DORNO con una quota 4,49%

FERRERA ERBOGNONE con una quota 1,22%

FRASCAROLO con una quota 1,41%

GAMBOLO' con una quota 8,72%

LANGOSCO con una quota 0,71%

LOMELLO con una quota 2,74%

MEDE con una quota 7,99%

CIA e Unione Agricoltori, organizzazioni associative di categorie economiche dell'artigianato e del commercio, aziende Agricole, società di comunicazione, imprese edili, ecc per un totale di circa 61 soci privati. Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di sviluppo locale strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi dedicati alla sua attuazione sottoforma di contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

Sono soci del Gal Lomellina i Comuni:

1. MEDE 2. ALBONESE 3. BREME 4. CANDIA LOMELLINA 5. CASTELLO D'AGOGNA 6. CASTELNOVETTO 7. CERETTO LOMELLINA 8. CERGNAGO 9. CILAVEGNA 10. CONFENZA 11. COZZO 12. FERRERA ERBOGNONE 13. FRASCAROLO 14. GALLIAVOLA 15. GAMBARANA 16. LANGOSCO 17. LOMELLO 18. MORTARA 19. NICORVO 20. OLEVANO DI LOMELLINA 21. OTTOBIANO 22. PALESTRO 23. PARONA 24. PIEVE ALBIGNOLA 25. PIEVE DEL CAIRO 26. ROBBIO 27. ROSASCO 28. SAN GIORGIO DI LOMELLINA 29. SANNAZZARO DE' BURGONDI 30. SANT' ANGELO LOMELLINA 31. SARTIRANA LOMELLINA 32. SCALDASOLE 33. SEMIANA 34. SUARDI 35. TORRE BERETTI E CASTELLARO 36. VALEGGIO 37. VALLE LOMELLINA 38. VELEZZO LOMELLINA 39. VILLA BISCOSSI 40. ZEME 41. MEZZANA BIGLI

Privati:

42. ASSOCIAZIONE BRUNOLDI CECI - SARTIRANA LOMELLINA PRIVATI
43. CENTRO CULTURALE G. AMISANI MEDE
44. ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA
45. PRO LOCO PARONA
46. AZIENDA AGRICOLA TENUTA SAN GIOVANNI - OLEVANO DI LOMELLINA
47. ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - NOVARA
48. ASSOCIAZIONE TRACCE DI TERRITORIO SAN GIORGIO DI LOMELLINA
49. IMPRESA INDIVIDUALE ZORZOLI GIORGIO PIETRO LUIGI - GROPELLO CAIROLI
50. ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
51. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PAVIA
52. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA
53. COMPAGNIA DELLE OPERE DI PAVIA E PROVINCIA
54. CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA
55. A.P.E.P. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI PAVESI PAVIA
56. ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO FERRERA ERBOGNONE
57. FORENERGY SRL
58. LEGAMBIENTE CIRCOLO LOMELLINO IL COLIBRI' - NICORVO
59. KOINETICA SRL

60. NUOVA INFORMATICA SERVICE SRL MEDE
61. OVERLAND SRL
62. PRO LOCO MEDE
63. PRO LOCO PIEVE ALBIGNOLA
64. PRO LOCO TORRE BERETTI E CASTELLARO
65. ASSOCIAZIONE SPORTELLLO DONNA ONLUS PAVIA
66. CASTELLO DI VALEGGIO SRL
67. TERRE DI LOMELLINA SOCIETA SEMPLICE CANDIA LOMELLINA
68. UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PAVIA
69. VIGEVANO WEB VIGEVANO
70. BARTOLUCCI ALIDA LIBERO PROFESSIONISTA VIGEVANO
71. BARTOLUCCI ROBERTO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA MILANO
72. CIRCOLO CULTURALE SAN MICHELE SANT' ANGELO LOMELLINA
73. LA CASSINETTA SOCIETA' SEMPLICE
74. FIOR DI RISO SRL
75. AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA
76. BRUSTIA ERMINIO
77. CURTI SRL
78. AZIENDA AGRICOLA CARNEVALE
79. SAPORI DI SIMONE ACCARDO
80. SALA CONTRATTAZIONE MERCI MORTARA
81. LAZZARIN PAOLA
82. FASULO FRANCESCO ANTONIO
83. CLIR SPA
84. MA CHI SRL
85. LAURA FUSANI
86. ZAMPINO GIACOMO
87. ARELCCHINO SRL
88. LA PILA SRL
89. COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA
90. COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA OTTOLINI
91. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
92. KAIROS RESTAURI
93. COOPERATIVA SOCIALE GLI AIRONI

- 94. D'AUTRICHE ESTE MARTIN CARL AMADEUS
- 95. ROSSANIGO ROSSELA
- 96. SOCIETA' STORICA VIGEVANESE
- 97. CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE TRADIZIONI ALIMENTARI
- 98. S.T.E.D. DI GIOVENE ALBERTO E C.
- 99. MUGNI CRISTIANO
- 100. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
- 101. CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
- 102. ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA LOMELLINA
- 103. CIA - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
- 104. PROLOCO TROMELLO
- 105. EMYS - STUDIO NATURALISTICO ASSOCIATO
- 106. FRANCO DIMICCOLI
- 107. AZIENDA AGRICOLA MARTA SEMPIO

Gal Lomellina Srl è società strumentale degli enti proprietari.

Gal Lomellina Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

La società, ai sensi della legge 190/2014, art. 1, comma 611 lett. e, non mostra aumenti di costi e considerata l'esigua quota societaria, il comune di Ceretto Lomellina non ha influenza per esercitare interventi sul risparmio e razionalizzazione dei costi.

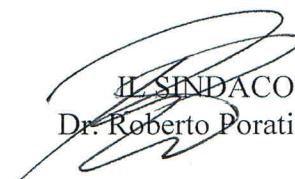
Il Comune si prodigherà, per quanto di competenza, a dare indicazioni per ulteriori contenimenti di spese.

Non ricorrono le fattispecie della lettera a, lettera b e lettera d, comma 611, art. 1 legge 190/2014.

Per l'anno 2015 è intenzione di mantenere la propria quota di proprietà di GAL Spa.

Ceretto Lom., li 31 marzo 2015




IL SINDACO
Dr. Roberto Porati